



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2014, proposto da:

Omnia Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Zgagliardich, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Trieste, Via F. Filzi n. 8;

contro

Comune di Trieste, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Serena Giraldi, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, in Trieste, Via del Teatro Romano n. 7;

nei confronti di

MG Edil Rental Group S.r.l., non costituita;

Secis S.r.l., non costituita;

Building Strade S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Borgna, Stefano Sacchetto e Andrea Zuccolo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Trieste, Via S.Nicolò n. 21;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione dirigenziale n. 3031/2014, dd. 6.10.2014, del Comune di Trieste di aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa Building Strade S.r.l., comunicata a mezzo pec in data 15.10.2014;
- del verbale di gara dd. 21.7.2014, nella parte in cui è stata ammessa alla procedura di gara la MG RENTAL GROUP S.r.l., contrassegnata in gara come il concorrente n. 41;
- del verbale di gara dd. 21.7.2014, nella parte in cui è stata ammessa alla procedura di gara la SECIS S.r.l., contrassegnata in gara come il concorrente n. 46;
- del verbale di gara dd. 23.7.2014, nella parte in cui è stata ammessa alla procedura di gara la BUILDING STRADE S.r.l., contrassegnata in gara come il concorrente n. 186;
- del verbale di gara dd. 6.8.2014, nella parte in cui è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria a BUILDING STRADE S.r.l.;
- del riscontro all'informativa ex art. 243 bis, D.Lgs. 163/2006, dd. 12.10.2014;
- del contratto che, nelle more, dovesse essere stato stipulato e, allo stato, non noto;
- della consegna dei lavori che, nelle more, dovesse essere stata disposta;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso a quelli impugnati, anche non noto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e di Building Strade S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'articolo 55 Cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che a un sommario esame nessuno dei motivi di impugnazione dedotti dalla società ricorrente appaiono assistiti dal requisito del *fumus boni iuris*, più precisamente:

- non quella relativo alla mancata esclusione della controinteressata MG RENTAL GROUP S.r.l., avuto riguardo ai limiti che incontra l'obbligo dichiaratorio che ai sensi dell'articolo 38 D.Lgs. n. 163/2006 incombe sul legale rappresentante di un concorrente relativamente ai soggetti cessati che in precedenza rivestivano cariche rilevanti nella stessa;

- non quello relativo alla mancata esclusione della controinteressata BUILDING STRADE S.r.l. per mancata indicazione in lettere del corrispettivo richiesto per l'esecuzione dell'appalto, tenuto conto che il criterio di aggiudicazione della gara era al massimo ribasso, e che nell'offerta della ricorrente il ribasso era indicato sia in cifre che in

lettere;

- non quello relativo alla mancata esclusione della controinteressata BUILDING STRADE S.r.l. e SECIS S.r.l., perché allo stato gli elementi forniti, così come sommariamente delibati, non consentono di attribuire le rispettive offerte a un unico centro decisionale e perché comunque, tenuto conto che alla procedura di evidenza pubblica hanno partecipato 186 operatori economici, non pare che l'accordo, ove esistente, fosse idoneo a determinare l'esito della gara. Il Collegio respinge conseguentemente la domanda cautelare proposta dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)